

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

*Emanato con Decreto Rettorale n. 1601/2023 del 12/11/2023
(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)*

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	2
Art.01 - Oggetto del Regolamento	2
Art.02 - Ambito di applicazione	2
Art.03 – Oneri per le attività tecniche	3
Art.04 –Attività oggetto dell’incentivo	4
Art.05 – Individuazione del personale tecnico amministrativo destinatario dell’incentivazione.....	5
CAPO II – INCENTIVI PER LAVORI	6
Art.06 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo per i lavori.....	6
Art.07 - Criteri per la determinazione dell’incentivo e ripartizione tra il personale.....	6
Art.08 - Modalità per la riduzione in caso di slittamenti temporali incrementi di costi per i lavori e ritardati pagamenti delle fatture.	8
CAPO III – INCENTIVI PER FORNITURE E SERVIZI	10
Art.09 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo per forniture e servizi	10
Art.10 - Criteri per la determinazione dell’incentivo e ripartizione tra il personale.....	10
Art.11 - Modalità per la riduzione in caso di slittamenti temporali e incrementi di costi per forniture e servizi e ritardati pagamenti delle fatture	12
CAPO IV – NORME COMUNI	13
Art.12 - Procedura per la liquidazione dell’incentivo	13
Art.13 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento	14
CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	15
Art.14 - Entrata in vigore del Regolamento e disciplina transitoria	15

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art.01 - Oggetto del Regolamento

1. Il Regolamento disciplina la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici*" - di seguito denominato Codice - svolte dal personale tecnico amministrativo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di seguito denominata Università.
2. Il Regolamento disciplina inoltre i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie, destinate all'incentivazione del personale, in caso di incrementi di tempi e costi degli appalti per lavori, servizi e forniture nonché nel caso di ritardati pagamenti delle fatture.

Art.02 - Ambito di applicazione

1. Il Regolamento si applica alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, comprese quelle che hanno ad oggetto contratti misti. Le procedure relative ai lavori sono disciplinate dal Capo II del presente Regolamento mentre quelle per i servizi e le forniture sono disciplinate dal Capo III. In caso di contratti misti si applica la disciplina che caratterizza l'oggetto principale del contratto coerentemente a quanto disposto dal Codice.
2. Le attività oggetto di incentivazione sono quelle previste per la realizzazione di lavori pubblici nonché per l'acquisto di servizi e forniture nel caso in cui, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, sia nominato un direttore dell'esecuzione.
3. L'incentivo è riconosciuto a fronte dello svolgimento di specifiche attività, individuate nell'allegato all'art. 45 del Codice, espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio e/o a fronte della effettiva attività di collaborazione alle stesse.
4. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale", ovvero "prestazionale".
5. Il Regolamento si applica anche alle concessioni.
6. Il Regolamento si applica inoltre anche agli appalti affidati per mezzo dello strumento dell'Accordo Quadro e dell'adesione alle convenzioni.
7. Negli appalti di lavori i relativi incentivi vanno individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto attuativo affidato per mezzo dell'Accordo Quadro in questione. Al RUP dell'Accordo Quadro ed ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento del

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

singolo contratto attuativo mentre al RUP del contratto attuativo e ai suoi collaboratori, la parte riferita all'esecuzione del singolo contratto attuativo affidato.

8. Negli appalti di servizi e forniture i relativi incentivi vanno individuati nella misura massima potenzialmente incentivabile nel quadro economico dell'Accordo Quadro. A conclusione dell'Accordo Quadro, al RUP dell'Accordo Quadro e ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento dei singoli contratti attuativi affidati per mezzo dell'Accordo Quadro, il cui valore verrà calcolato sulla base della somma degli importi dei servizi o forniture effettivamente ordinati tramite i singoli contratti attuativi; al RUP del contratto attuativo e ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo sulla parte riferita all'esecuzione del singolo contratto; al DEC dell'Accordo Quadro sarà riconosciuto l'incentivo sulla esecuzione dei singoli contratti attuativi, il cui valore verrà calcolato sulla base della somma degli importi dei servizi o forniture effettivamente ordinati tramite i singoli contratti attuativi.
9. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'art. 45 del Codice.
10. In caso di utilizzo di strumenti di acquisto messi a disposizione da una centrale di committenza, per i compiti svolti dal personale dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna nell'espletamento del processo di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture è riconosciuta la quota parte dell'incentivo previsto per le attività effettivamente svolte.

Art.03 – Oneri per le attività tecniche

1. La misura complessiva dell'incentivo, ai sensi dell'art. 45 comma 2 del Codice, è costituita da una somma non superiore al 2% calcolata sull'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, IVA esclusa. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo posto a base delle procedure di affidamento anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. Gli oneri relativi alle attività tecniche incentivabili sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nel Bilancio di Ateneo.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

3. La quota destinata agli incentivi è inserita all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura.
4. La quota pari all'80% delle risorse di cui al comma 1 è l'onere complessivo che l'amministrazione destina al compenso incentivante per il personale ed è costituito dall'ammontare del compenso lordo per i dipendenti, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ateneo e dall'IRAP. Tale compenso, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, è ripartito tra il responsabile unico del progetto e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 45, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori, individuati secondo le modalità e i criteri riportati al successivo art. 5 del presente Regolamento.
5. La restante quota del 20%, escluse le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è trasferita dalle strutture ad uno specifico capitolo del Bilancio di Ateneo, con apposita variazione di bilancio, per l'acquisto di beni, e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata per l'attività di formazione specialistica e per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata anche per la polizza assicurativa da stipulare ai sensi dell'art. 43, allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, per i dipendenti che svolgono attività di verifica della progettazione.

Art.04 –Attività oggetto dell'incentivo

Le attività oggetto di incentivazione di cui all'allegato richiamato dall'art. 45 del Codice sono:

1. programmazione della spesa per investimenti;
2. responsabile unico del progetto;
3. collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
4. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
5. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

6. redazione del progetto esecutivo;
7. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
8. verifica del progetto ai fini della sua validazione;
9. predisposizione dei documenti di gara;
10. direzione dei lavori;
11. ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo/i, Ispettore/i di cantiere);
12. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
13. direzione dell'esecuzione;
14. collaboratori del direttore dell'esecuzione;
15. collaudo tecnico-amministrativo;
16. regolare esecuzione;
17. verifica di conformità;
18. collaudo statico (ove necessario).

Art.05 – Individuazione del personale tecnico amministrativo destinatario dell'incentivazione

1. In relazione alla propria organizzazione il Responsabile della Struttura, a cui è imputata la spesa prevista per il singolo lavoro, servizio e fornitura, individua con provvedimento il personale tecnico amministrativo incaricato dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 definendo i ruoli e i compiti.

In relazione alle attività assegnate a ogni unità di personale, sono indicati su proposta del RUP i tempi e i termini entro cui devono essere eseguite le singole attività nel rispetto delle disposizioni di legge e degli obiettivi di Ateneo.

Il Responsabile di Struttura nell'individuazione dei soggetti a cui affidare le attività di cui all'articolo 4 deve tener conto delle professionalità del personale, anche a tempo determinato, applicando, ove possibile, il principio di rotazione; nel caso di personale afferente a più strutture la proposta di assegnazione è effettuata d'intesa con il Responsabile della Struttura di afferenza del dipendente.

Per Responsabile di Struttura si intende Direttori di Dipartimento, i Dirigenti dell'Ateneo e i Responsabili di Strutture ex art. 25 dello Statuto o altri soggetti aventi analoghi poteri attribuiti ai soggetti indicati.

2. Eventuali modifiche del personale individuato ai sensi del presente articolo possono essere

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

apportate dal Responsabile della Struttura a cui è imputata la spesa prevista per il singolo lavoro, servizio e fornitura, con provvedimento motivato tenuto conto delle attività già svolte e d'intesa con il Responsabile di altra struttura se il personale coinvolto è afferente a struttura diversa.

3. Nel caso in cui alcune delle attività di cui all'articolo 4 siano svolte da personale dirigente, a cui non possono essere corrisposti tali incentivi, le quote ad essi destinate confluiscono nella quota di cui all'art. 3 comma 5.
4. Le attività di cui all'articolo 4 non possono essere assegnate a personale docente e ricercatore.

CAPO II – INCENTIVI PER LAVORI

Art.06 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori

1. L'incentivo viene erogato per i procedimenti di affidamento per i quali sia stato redatto il progetto e sia stata assunta la determina a contrarre, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2.

Art.07 - Criteri per la determinazione dell'incentivo e ripartizione tra il personale

1. L'importo dell'incentivo è calcolato sull'importo posto a base delle procedure di affidamento ed è pari al 2% dell'importo stesso.
2. Il 20% dell'importo è utilizzato come descritto all'art. 3 comma 5 e del presente Regolamento.
3. Il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili di cui al precedente art. 4, sulla base delle percentuali di seguito riportate:

Attività – Lavori fino a €150.000	PERCENTUALE
Responsabile unico del progetto	20
Programmazione della spesa per investimenti	3
Collaborazione all'attività del Rup, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	4
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	6
Redazione del progetto esecutivo	6
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3
Verifica del progetto ai fini della validazione	5
Predisposizione di documenti di gara	6
Ufficio Direzione lavori (D.L. ed eventuali D.O., ispettori di cantiere)	27
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Attività di Collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, collaudo statico (ove necessario)	5
TOTALE	100

Attività – Lavori da €150.000 fino a €1.500.000	PERCENTUALE
Responsabile unico del progetto (ed eventuale responsabile di fase)	25
Programmazione della spesa per investimenti	3
Collaborazione all'attività del Rup, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	5
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	6
Redazione del progetto esecutivo	4
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
Verifica del progetto ai fini della validazione	4
Predisposizione di documenti di gara	7
Ufficio Direzione lavori (D.L. ed eventuali D.O., ispettori di cantiere)	24
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	4
Attività di Collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, collaudo statico (ove necessario)	6
TOTALE	100

Attività – Lavori oltre € 1.500.000	PERCENTUALE
Responsabile unico del progetto (ed eventuale responsabile di fase)	30
Programmazione della spesa per investimenti	3
Collaborazione all'attività del Rup, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	18
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	4
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4
Redazione del progetto esecutivo	2
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3
Verifica del progetto ai fini della validazione	3
Predisposizione di documenti di gara	7
Ufficio Direzione lavori (D.L. ed eventuali D.O., ispettori di cantiere)	18
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Attività di Collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, collaudo statico (ove necessario)	5
TOTALE	100

4. Sono compresi nella ripartizione dell'incentivo i collaboratori - che sono figure professionali operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio - che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuiscono allo svolgimento delle attività necessarie e correlate strettamente e funzionalmente alle attività incentivabili, comprese le attività di supporto al RUP. .
5. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali relative alle attività tecniche restanti sono assorbite dalla funzione tecnica principale che le ha svolte (ad. es. se non è previsto un DO e/o un Ispettore di Cantiere, quelle percentuali sono assegnate al DL). Per le attività svolte da più soggetti (o per i collaboratori di tutte le singole attività incentivabili) le percentuali indicate sono ripartite secondo l'effettivo apporto di ciascuno al completamento dell'attività medesima.

Art.08 - Modalità per la riduzione in caso di slittamenti temporali incrementi di costi per i lavori e ritardati pagamenti delle fatture.

1. In caso di ritardato adempimento delle attività rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta del personale coinvolto, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C1
slittamenti fino al 20% della durata contrattuale	0,95
slittamenti superiori al 20% e fino al 30% della durata contrattuale	0,9
slittamenti superiori al 30% e fino al 40% della durata contrattuale	0,8
slittamenti superiori al 40% e fino al 50% della durata contrattuale	0,7
slittamenti superiori al 50% e fino al 75% della durata contrattuale	0,5
slittamenti superiori al 75% della durata contrattuale	Nessun incentivo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta del personale coinvolto, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi fino al 20%	0,95
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50% e fino al 60%	0,5
incremento dei costi superiore al 60%	Nessun incentivo

3. In caso di ritardato pagamento delle fatture rispetto alla scadenza prevista dalla normativa vigente sui pagamenti, si applica una riduzione dell'incentivo per tutte le attività responsabili del ritardo applicando i coefficienti di seguito indicati:

	Coeff. riduttivo C3
Ritardi compresi fra 15 e 29 giorni	0,90
Ritardi compresi fra 30 e 44 giorni	0,85
Ritardi compresi fra 45 e 59 giorni	0,80
Ritardi compresi fra 60 e 74 giorni	0,75
Ritardi compresi fra 75 e 89 giorni	0,7
Oltre 90 giorni	Nessun incentivo

4. In caso di compresenza di slittamenti temporali, di incremento dei costi e ritardati pagamenti i coefficienti di cui ai commi 1, 2 e 3 si cumulano.

5. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del Codice;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori, dovute a motivate ragioni di pubblico interesse o eventi straordinari e imprevisi indipendenti dalla volontà della Stazione Appaltante;
- c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- d) ritardi determinati da specifiche volontà deliberate dagli Organi di Ateneo.;
- e) ritardi non dipendenti dall'operato del RUP, del progettista, della DL e dei coordinatori (esempio ritardi dovuti a pareri ed autorizzazioni di enti esterni).

CAPO III – INCENTIVI PER FORNITURE E SERVIZI

Art.09 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi

1. L'incentivo viene erogato per i procedimenti di affidamento per i quali sia stato redatto il progetto e sia stata assunta la determina a contrarre, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2.
2. Contribuiscono all'accantonamento delle quote di incentivo solo le procedure aventi ad oggetto servizi e forniture per le quali è stato nominato, su proposta del RUP, un Direttore dell'Esecuzione con competenze altamente specialistiche, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio nel rispetto della normativa vigente.
3. La specificità e la complessità della fornitura o del servizio devono essere adeguatamente descritte e individuate nel provvedimento di nomina del direttore dell'Esecuzione nel rispetto dell'Allegato II.14 art. 32 co. 2 del D. Lgs. 36/2023.

Art.10 - Criteri per la determinazione dell'incentivo e ripartizione tra il personale

1. L'importo delle risorse finanziarie destinate per le funzioni tecniche è calcolato sull'importo posto a base delle procedure di affidamento tenuto conto della fase del ciclo dell'appalto ed è pari al 2%.
2. Con importo posto a base delle procedure di affidamento di forniture e servizi s'intende:
 - per la fase principale dell'appalto: il valore corrispondente alla fase comprensivo di ogni componente (oneri per sicurezza, costo del personale,...);
 - per le fasi eventuali dell'appalto: il valore corrispondente all'opzione o alla fase eventuale attivata comprensivo di ogni componente (oneri per sicurezza, costo del personale,...).
3. Il 20% delle risorse finanziarie destinate alle funzioni tecniche è utilizzato come descritto all'art. 3 comma 5 del presente Regolamento.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

4. Il restante 80% è distribuito tra il personale tecnico amministrativo al quale sono assegnate le attività indicate nella tabella successiva sulla base delle percentuali corrispondenti a ciascuna attività.

ATTIVITA'	% totale attività	RUP	DEC	COLLABORATORI all'attività del RUP (se individuati) o del Responsabile di fase (se nominato)	RESPONSABILE DI FASE (se nominato)	DIRETTORI OPERATIVI e altri COLLABORATORI all'attività del DEC/DO (eventuali)
Programmazione della spesa per investimenti	5%	1,00%		3,00%	1,00%	
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	12,5%	5,00%		5,00%	2,50%	
Attività di gestione tecnico-amministrativa dell'intervento per la fase di progettazione	12,5%	5,00%		5,00%	2,50%	
Predisposizione di documenti di gara	12,5%	5,00%		5,00%	2,50%	
Attività di gestione tecnico-amministrativa dell'intervento per la fase di affidamento	12,5%	5,00%		5,00%	2,50%	
Attività di direzione dell'esecuzione	22,5%		12,50%			10,00%
Attività di collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione	22,5%	5,00%	7,50%	3,25%	1,75%	5,00%
Totale	100,00%	26,00%	20,00%	26,25%	12,75%	15,00%

5. Sono compresi nella ripartizione dell'incentivo i collaboratori, unità di personale tecnico – amministrativo che svolgono attività operative e di supporto che contribuiscono, con le proprie competenze, esperienza e professionalità, alla gestione del ciclo dell'appalto intervenendo in una o più fasi del processo, svolgendo compiti necessari e correlati strettamente e funzionalmente alle attività di cui all'articolo 4.
6. Per la fase principale dell'appalto le risorse finanziarie destinate per le funzioni tecniche sono calcolate nella misura del 2% e liquidate nel rispetto dei commi 3, 4 e 5.
7. Per le fasi eventuali dell'appalto le risorse finanziarie destinate per le funzioni tecniche sono calcolate nella misura corrispondente a quelle attività riferite alla fase di esecuzione e liquidate nel rispetto dei commi 3, 4 e 5.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

8. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali relative alle attività tecniche restanti sono assorbite dalla funzione tecnica principale che le ha svolte (ad. es. se non è previsto un DO o l'Assistente al DEC, quelle percentuali sono assegnate al DEC).
9. Nel caso di adesioni a Convenzioni Consip o di altra centrale di committenza, l'incentivo non è dovuto per la fase di gara.

Art.11 - Modalità per la riduzione in caso di slittamenti temporali e incrementi di costi per forniture e servizi e ritardati pagamenti delle fatture

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C1
slittamenti fino al 20% della durata contrattuale	0,95
slittamenti superiori al 20% e fino al 30% della durata contrattuale	0,9
slittamenti superiori al 30% e fino al 40% della durata contrattuale	0,8
slittamenti superiori al 40% e fino al 50% della durata contrattuale	0,7
slittamenti superiori al 50% e fino al 75% della durata contrattuale	0,5
slittamenti superiori al 75% della durata contrattuale	Nessun incentivo

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi fino al 20%	0,95
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

3. In caso di ritardato pagamento delle fatture rispetto alla scadenza prevista dalla normativa vigente sui pagamenti, si applica una riduzione dell'incentivo per tutte le attività incentivabili responsabili del ritardo, applicando i coefficienti di seguito indicati:

	Coeff. riduttivo C3
Ritardi compresi fra 15 e 29 giorni	0,90
Ritardi compresi fra 30 e 44 giorni	0,85
Ritardi compresi fra 45 e 59 giorni	0,80
Ritardi compresi fra 60 e 74 giorni	0,75
Ritardi compresi fra 75 e 89 giorni	0,7
Oltre 90 giorni	Nessun incentivo

4. In caso di compresenza di incremento di tempi, di costi e ritardati pagamenti i coefficienti di cui ai commi 1, 2 e 3 si cumulano.
5. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
- incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del Codice;
 - sospensioni e proroghe dei lavori, dovute a motivate ragioni di pubblico interesse o eventi straordinari e imprevisti indipendenti dalla volontà della Stazione Appaltante;
 - ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale;
 - ritardi determinati da specifiche volontà deliberate dagli Organi di Ateneo;
 - ritardi non dipendenti dall'operato del RUP, dei responsabili di fase se nominati, del DEC (esempio ritardi dovuti a pareri ed autorizzazioni di enti esterni).

CAPO IV – NORME COMUNI

Art.12 - Procedura per la liquidazione dell'incentivo

- La quantificazione dell'incentivo da liquidare è validata dal Responsabile della Struttura a cui è imputata la spesa prevista per il singolo lavoro, servizio e fornitura sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente.
- La liquidazione del compenso da parte di ciascun Responsabile di Struttura può avvenire esclusivamente al termine delle attività cui il compenso si riferisce e in ogni caso non prima della determina a contrarre; possono essere liquidate le attività già svolte nel caso di procedure

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

annullate per causa di forza maggiore o per decisioni stabilite da atti ufficiali dell'Ateneo e indipendenti dalla Struttura a cui è imputata la spesa.

3. Il pagamento del compenso viene effettuato dall'ufficio competente di ciascuna Struttura o dall'ufficio dell'Amministrazione generale relativamente alle Aree.
4. Per le attività, successive alla determina a contrarre, è possibile prevedere la liquidazione di acconti proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale.
5. Al personale cessato anticipatamente per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essere liquidata la quota spettante a fronte dell'attività medio tempore svolta.
6. Gli incentivi di competenza di ciascun anno, complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del trattamento economico complessivo lordo del dipendente del medesimo anno (comprensivo del trattamento accessorio ad esclusione dei compensi di cui al presente Regolamento). Tale limite è incrementato del 15% in caso di adozione di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto.
7. Il controllo del limite di cui al comma precedente è effettuato a consuntivo l'anno successivo a quello di erogazione del compenso, dall'Area dell'Amministrazione generale competente per il pagamento del trattamento economico del personale; le quote eccedenti il limite sono recuperate mediante trattenuta sulla retribuzione e incrementano le risorse di cui all'art. 3 comma 5 del presente Regolamento.
8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti ad attività non svolte dai dipendenti potenziali destinatari dell'incentivo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione o a personale dell'Amministrazione a cui non possono essere corrisposte ai sensi della normativa vigente, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano le risorse di cui al precedente art. 3 comma 5 del presente Regolamento.
9. La liquidazione dell'incentivo deve tenere conto delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze sulla base dei coefficienti definiti nelle tabelle di cui agli artt. 8 e 11.

Art.13 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. Il personale destinatario dell'incentivo che violi gli obblighi previsti dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 45 del Codice.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.14 - Entrata in vigore del Regolamento e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo e si applica agli affidamenti avviati in vigenza del D.lgs. 36/2023 a partire dal 1 luglio 2023, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante il singolo lavoro, servizio e fornitura. Per le procedure avviate prima della data di entrata in vigore del Codice, si applicano le previsioni di Legge e regolamentari all'epoca vigenti utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante il singolo affidamento.
2. I nominativi dei dipendenti coinvolti in ciascuna procedura incentivabile con l'indicazione delle attività assegnate e dell'importo dell'incentivo previsto in fase di programmazione nonché gli importi effettivamente liquidati a ciascun dipendente a seguito dello svolgimento delle attività sono resi accessibili annualmente al personale mediante la pubblicazione sulla intranet di Ateneo e trasmessi alle Parti sindacali a titolo di informazione.
3. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento si fa rinvio al D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
